Ministero della giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 20 rilevatori di battito cardiaco, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e prevenire il rischio di occultamento di persone all'interno dei veicoli in ingresso e in uscita dagli Istituti penitenziari, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto principale per un'ulteriore fornitura fino ad un massimo pari alla stessa quantità del contratto principale (art. 120 comma 1 lett. a e comma 10).
CIG _____ - CUI F80252050580202600077

L'anno _____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:
il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;
e
il _____, nato a _____il _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ (___), come risulta dal _____ in data _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante (di seguito "Impresa");

È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che _____ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con provvedimento n. _____.ID del _____, questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 3, del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura: di n. 20 rilevatori di battito cardiaco ad uso del Corpo di polizia penitenziaria;

che in esecuzione di quanto precede, in data _____ si è dato corso all'avvio delle procedure di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ e sul sito internet Amministrazione Trasparente del Ministero della Giustizia;

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data _____ l'affidamento all'impresa _____, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo a base di gara

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti _____ (*capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di*_____) messi a sua disposizione dall'Impresa_____ con sede in _____;

che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

che l'impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto, dopo i controlli previsti dalla legge, di aggiudicare l'appalto all'impresa _____, come da provvedimento di aggiudicazione del _____ prot. n. _____.ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a € _____ oltre Iva;

che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. _____ per il rilascio dell'"informazione antimafia" per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione liberatoria antimafia prot. n. _____, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in seguito denominato più brevemente "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante";
- Impresa _____ con sede legale in _____ (___) – codice fiscale _____ – Via _____ – CAP _____ – codice fiscale _____ – PEC: _____, in appresso denominata più brevemente "Impresa" ovvero "Fornitore";

Tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato Tecnico;
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- Offerta tecnica presentata dall'Impresa;

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
c) dal Capitolato tecnico posto a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
d) dal Codice dei contratti;
e) dal Codice civile;
f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il/La dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentate dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui/Lei rappresentata, l'appalto per la fornitura 20 rilevatori di battito cardiaco aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico che consta di n. 17 pagine, e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto che consta di n. ____ pagine che formano, tutti, parte integrante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 4 - Importo del contratto

L'importo del contratto, tenuto conto del prezzo di €_____ (_____/__) per ogni singolo rilevatore ammonta a complessivi € _____ (_____/__), oltre Iva. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 28 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo

Al fine di assicurare la corrispondenza della fornitura a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata in sede di gara sarà facoltà del Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi anche RUP di richiedere al Fornitore una fornitura prototipale.

Il Fornitore predisporrà entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), la fornitura prototipale presso un'idonea sede sul territorio italiano, da concordarsi tra le parti.

Relativamente alla verifica di accettazione del campione prototipale, trova applicazione l'art. 14 del Capitolato tecnico.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11 (Penali), ovvero pari all'1,00 ‰ (unopermille) dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 7 - Tempi di consegna

La consegna degli apparati da parte del Fornitore per la successiva verifica di conformità, di cui all'art. 116 del Codice, deve avvenire entro e non oltre il termine complessivo di **60 (sessanta)** giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di accettazione del veicolo prototipale di cui al precedente articolo 6 ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto.
Gli apparati dovranno essere consegnati presso la sede dell'Amministrazione in Via Bartolo Longo, 78 – 00156 Roma.
Di regola l'esecuzione viene disposta successivamente all'avvenuta apposizione del visto di controllo sul contratto da parte degli organi competenti, che rende efficace il contratto.
Il decorso dei termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i tempi di sospensione.
Il Fornitore, entro i tempi previsti, comunica a questa Stazione appaltante e al RUP all'indirizzo PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it la conclusione delle attività di produzione. La verifica di conformità sarà svolta sul territorio italiano in un luogo da concordare con il RUP/ DEC.

Articolo 8 - Verifica della conformità

Dalla data di comunicazione, del Fornitore, di consegna e ultimazione delle attività di produzione, l'Amministrazione avvia la verifica di conformità entro 30 giorni. Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice.
La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sarà finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile) al campione prototipale di cui all'art. 6 (Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.
Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarare la rivedibilità della fornitura, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il verificatore procederà a emettere il certificato di conformità.
In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "non conformità". In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC); oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione degli apparati e/o eliminazione delle imperfezioni, l'Amministrazione potrà disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno concordati con l'Amministrazione; in ogni caso trova attuazione l'applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la "conformità con riduzione di prezzo" e ciò in relazione esclusivamente agli apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità.
L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di accettare sia gli apparati sia l'entità della riduzione di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.
È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro tempi concordati con l'Amministrazione, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna. In tal caso, verrà applicata, per ogni giorno, la penale di cui al successivo art. 11 (Penali).
Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità. L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità, nella sede concordata con il Fornitore.
È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo. La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della "non conformità" potranno aver luogo una sola volta. La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall'applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all'ANAC.
Qualora l'Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà, a proprio insindacabile giudizio, assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite insindacabilmente dall'Amministrazione.
Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà risolto senz'altro il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia all'ANAC.
Tutti i termini temporali indicati in precedenza, se non diversamente specificato nel Capitolato tecnico, decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (o attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS per gli operatori esteri)
In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.
In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.

Articolo 9 - Dichiarazione luoghi di produzione

L'Impresa dichiara che la produzione degli apparati avverrà presso lo stabilimento dell'Impresa _____, sito in _____ (___) – via_____, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 10 - Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione - Cronoprogramma

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, si riserva la facoltà di procedere, attraverso il RUP o il DEC o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato nel tempo e con i modi ritenuti più opportuni, alla verifica dello stato di avanzamento, qualitativo e quantitativo, della produzione anche presso lo stabilimento nel quale verranno realizzati gli apparati e le loro parti.
Tali verifiche potranno essere effettuate altresì con altri mezzi, individuati a discrezione del RUP e/o DEC, inclusa l'acquisizione per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.
La parti, come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.
In tale ottica il Fornitore si impegna a presentare, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, il cronoprogramma delle fasi di lavorazioni come previsto nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore potrà richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche apposito intervento presso lo stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall'Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.
Trova applicazione quanto previsto dal Codice nell'Allegato II.14, Capo II "Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" in materia di controlli delle prestazioni.
Tutto ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all'art. 7 (Tempi di consegna).

Articolo 11 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, l'aggiudicatario è assoggettato a una penale giornaliera pari all'1,0‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, come specificato nel Capitolato tecnico.
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.
L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni, o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 126, comma 1, del Codice. Qualora il ritardo sia tale da comportare penali superiori a detto limite, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 122 del Codice con segnalazione all'ANAC.
Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.
Per l'assistenza ed il ripristino dei malfunzionamenti, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dal Capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

Articolo 12 - Esclusioni penalità

Le penalità previste nel precedente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 13 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 10 del Capitolato tecnico il fornitore nomina quale referente dell'Impresa il Sig. _____;

Articolo 14 - Garanzie del Fornitore

Gli apparati e i loro accessori devono essere nuovi di fabbrica e in perfetta efficienza e dovranno avere la piena corrispondenza a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata.

Tutti i materiali e i componenti impiegati dovranno essere di prima qualità, esenti da imperfezioni, vizi, difetti o difformità di qualsiasi natura e dovranno garantire adeguate caratteristiche di durabilità e resistenza nel tempo. Gli stessi dovranno inoltre risultare conformi a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di qualità, provenienza e prestazioni dei materiali.

Gli apparati dovranno essere in tutte le loro componenti e allestimenti garantiti per vizi e difetti di fabbricazione (art.1490 c.c.), di mancanza delle qualità promesse ed essenziali all'uso cui è destinato il manufatto (art. 1497 c.c.) e di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

La garanzia dovrà essere applicata per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) *Ovvero*: di mesi_____ corrispondenti al periodo offerto dal fornitore in sede di gara.

La garanzia decorrerà dalla data del verbale di verifica di conformità.
La garanzia, di cui al punto precedente, non deve in alcun modo essere vincolata ad una limitazione.
Durante tale periodo di garanzia:

a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o il centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessario, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto.
b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'apparato (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso e questo anche se è dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione si impegna a fornire tutto la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato a tal uopo dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di _____ mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo.

Articolo 15 - Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore deve garantire l'idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di 24 mesi dalla verifica di conformità. L'assistenza deve essere finalizzata a garantire il corretto funzionamento dei componenti hardware e software attraverso l'eventuale sostituzione o aggiornamento degli stessi. L'esito di ogni intervento effettuato sull'apparato deve essere formalmente certificato dal tecnico intervenuto mediante compilazione di un modulo da consegnare alla Direzione dell'istituto penitenziario interessato. A seguito della chiamata, il Fornitore, tramite tecnici propri o professionisti autorizzati, è tenuto ad intervenire on-site nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, attese le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a € 100.

Articolo 16 - Anticipazione e pagamenti

Così come disposto dall'art. 125, comma 1, del Codice, l'Amministrazione si impegna a

corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, sono tenuti a rilasciarne attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica. Tale erogazione avverrà entro 15 giorni dalla verifica da parte del DEC/RUP delle condizioni indicate sopra.

In via generale il pagamento della fornitura è effettuato direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 116, comma 2, e 117, comma 9, del Codice dei contratti, con l'emissione del certificato di verifica della conformità, avente carattere provvisorio e da emanarsi solo dopo che l'Amministrazione avrà approvato il verbale finale, l'Amministrazione contraente procede al pagamento della fornitura nella misura del 95%, operando una trattenuta come rata di saldo del 5%, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa. Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento. La cauzione prevista dall'art. 117, comma 9, del Codice dovrà essere rilasciata per una durata di due anni a garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità (Cfr. art. 116, comma 2, D.lgs. 36/2023).

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario, non sarà possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25 (Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente).

L'impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "*ope legis*" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di

spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 17 - Sospensione pagamenti

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Articolo 18 - Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall'Amministrazione/stazione appaltante secondo le rispettive competenze.
L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 19 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- Certificazioni CE
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 21 -Interferenze illecite – Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

"*Pantouflage*" - Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Delibera Anac n. 493 bis del 25 settembre 2024, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

L'impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 22 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

Articolo 23 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _____ (_____/__) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ – sottoscritta da _____, nato a _____ il _____, verificata la validità e l'efficacia presso il sito dell'emittente.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 - Interferenze illecite – patti di integrità), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 24 - Garanzia a fine esecuzione

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dagli incaricati della verifica di cui all'art. 116 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 5% del valore del pagamento delle fatture relative alle singole consegne frazionate.

Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, le cauzioni saranno svincolate.

Articolo 25 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

l corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa presso la banca _____di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _____, nato a

_____ il _____ – Codice Fiscale: _____;

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 comma 2 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 27 – Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 119 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà presentato tutta la documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 119.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

(ovvero nel caso l'impresa abbaia dichiarato di affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 28 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte. L'indice da applicare, tra quelli indicati nelle tabelle dell'allegato II.2-bis del Codice secondo la categoria CPV di riferimento all'oggetto dell'appalto (35121000-8 Apparecchiature di sicurezza), è quello individuato dalla Tabella D1, ovvero l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) ed in particolare per il cod. Istat/Ateco (26) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione di orologi. La frequenza del monitoraggio degli indici di revisione avverrà su base mensile del sito Istat sezione dedicata. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del provvedimento di aggiudicazione.
Il Direttore dell'esecuzione accertate le condizioni per il riconoscimento della revisione (variazione dei prezzi in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento) ne dà comunicazione al Rup e all'appaltatore. In caso di difformità, tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo da riconoscere, spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. L'importo di aggiudicazione aggiornato sarà fatturato all'esito dell'istruttoria con provvedimento adottato dal Responsabile del progetto ed autorizzato dalla Stazione appaltante.

Articolo 29 - Esercizio del diritto di opzione

L'Amministrazione, come stabilito nella *lex specialis,* avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di n. 20 rilevatori di battito cardiaco. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi apparati, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 30 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 211 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 31 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Impresa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 32 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 11 (Penali), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dal Codice dei contratti;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Codice dei contratti e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;
- violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 34 - Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4 (Importo del contratto). Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 8 (Verifica di conformità).

Articolo 35 - Cessione del contratto – cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del codice dei contratti, e dell'allegato II.14,

art. 6 (Cessione dei crediti) ivi richiamato, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati.
Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l'Impresa stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 36 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 37 - Codice di comportamento

L'impresa dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto 18 ottobre 2023 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 38 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 39 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su n. _____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e all'approvazione espressa di clausole, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali

avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono digitalmente apponendo la firma digitale sul contratto e sugli allegati.
Il rappresentante dell'Amministrazione dott. _____ _____ (firmato digitalmente)

L'Impresa _____ _____ (firmato digitalmente)

L'ufficiale rogante dott. _____ _____ (firmato digitalmente)

Approvazione espressa di clausole

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 11 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;

- art. 16 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 17 (Sospensione pagamenti), con riferimento alla facoltà, per l'Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell'Impresa rispetto agli obblighi contrattuali;

- art. 32 (Efficacia del contratto), che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;

- art. 33 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

L'Impresa _____ _____ (firmato digitalmente)